

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U.54 del 6 luglio 2004**

Riunione del 2.07.2004

Presidente f.f.           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:            Avv. Amato Montanari  
                              Avv. Thomas Martone

**CAF/45 e CAF/47 – Appelli riuniti delle società AS Pallavolo Valente Catanzaro e AS Pallavolo Crotona avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Calabria del 12 maggio 2004 relativa alla omologazione delle gare n. 5 - 12 - 16 - 20 - 28 - 35-39-44 - 52 - 60 - 64 - 71 - 78 - 82 - 86 - 94 - 101 - 105 - 110-118 del Campionato di Serie C Femminile**

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

Con la decisione in epigrafe il G.U.R. Calabria:

- preso atto dei provvedimenti assunti dall'Ufficio Tesseramento FIPAV (in esito ai reclami presentati dalle Società Digitec Crotona e Trasporti Musolino Reggio Calabria) come da missive PROT/TESS/43125 e PROT/TESS/43130, inviate a mezzo telefax in data 28.4.2004 allo stesso G.U.R. Calabria e ai sodalizi interessati
- rilevato che l'Ufficio Tesseramento FIPAV, a seguito di accertamenti effettuati:
  - o aveva revocato l'omologa del tesseramento per la AS Pallavolo Valente Catanzaro dell'atleta HADZHIMOSKOVA VYARA Emilova - considerato irregolare per non essere stata prodotta copia del permesso di soggiorno - a far data dal 24.10.2003
  - o aveva stabilito che l'atleta KRASIMIROVA TOSHEVA Desislava doveva considerarsi non tesserata per alcuna società sin dall'01.07.2003, non essendo risultata in alcun modo provata la partecipazione della stessa all'attività ufficiale 2002/2003, con conseguente decadenza del vincolo con la AS Pallavolo Valente Catanzaro a far data dal 30.06.2003, non seguita da alcun valido primo tesseramento per l'annata agonistica 2003/2004

./.

deliberava che la AS Pallavolo Valente Catanzaro, per tutte le partite in cui dette atlete avevano preso parte, fosse sottoposta alla sanzione della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole (25/0, 25/0, 25/0), di cui alla lett. g dell'art. 33 - Regolamento Giurisdizionale.

Avverso tale decisione proponevano autonomo appello in via principale sia la AS Pallavolo Valente Catanzaro sia la AS Pallavolo Crotona:

- la prima, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata e dunque per la omologazione dei risultati acquisiti sul campo *“con ogni consequenziale provvedimento ivi compreso quello riguardante la promozione della Società Pallavolo Valente Catanzaro nel Campionato Nazionale B2 Femminile”* in virtù delle ragioni di fatto e di diritto partitamente descritte nell'atto di impugnazione
- la seconda, lamentando che il G.U.R. Calabria, nell'assumere la propria decisione, aveva preso in esame le sole posizioni delle atlete HADZHIMOSKOVA VYARA Emilova e KRASIMIROVA TOSHEVA Desislava, omettendo di valutare quella delle altre- sempre in forza alla AS Pallavolo Valente Catanzaro (Dimitrova Milena Mitkova nata il 28/09/88; Markova Borislava Steliy nata il 04/08/89; Yordanska Pristina Stoil. nata il 30/09/88; Tosheva Rositsa Krasimirova nata il 19/01/89)- la cui irregolare posizione tesserativa era stata parimenti denunciata dalla stessa AS Pallavolo Crotona.

Alla prima udienza di discussione, tenutasi il 10.6.2004, in presenza delle parti e/o dei rispettivi difensori, la CAF, con ordinanza in pari data:

- disponeva la riunione degli appelli, sussistendone evidenti ragioni di connessione oggettiva
- riservata ogni decisione in merito alle istanze od eccezioni proposte, ritenendo necessario acquisire idonea informativa presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV in ordine al rapporto tesserativo delle atlete coinvolte, rinviava la trattazione del procedimento a data da destinarsi, previa comunicazione alle parti della relazione che sarebbe pervenuta dall'Ufficio.

Acquisita tale relazione in data 16.6.2004, una volta accertato che la stessa era stata regolarmente e tempestivamente comunicata ad entrambe le parti appellanti, la CAF fissava per la discussione degli appelli riuniti l'udienza del 2.7.2004, quando, all'atto dell'apertura del dibattimento, si rinveniva allegata al fascicolo d'ufficio n. una missiva datata 28.6.2004 proveniente dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, che testualmente recitava: *“Ad integrazione e completamento della comunicazione in data 16.06.2004, si trasmettono copie dei provvedimenti di revoca dell'omologa del tesseramento delle atlete Krasimirova Tosheva Desislava, Tosheva Rositsa Krasimirova, Markova Borislava Steliyanova, Dimitrova Milena Mitkova, assunti dallo scrivente ufficio in data 31 (rectius 21).06.2004, con prot. n. 43227 e 43228”*.

./.

Detta missiva, accompagnata da copia fotostatica dei provvedimenti di revoca prot. nn. 43227 e 43228 ivi citati:

- che risultavano adottati negli esatti termini già preannunziati dall'Ufficio Tesseramento nella propria relazione 16.6.2004, tempestivamente comunicata ad entrambe le parti appellanti
- che risultavano comunque inviati a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 21.6.2004 sia alle atlete interessate c/o Catanzaro Volley sia - per conoscenza - al C.R. Fipav Calabria e alla Procura Federale

veniva contestualmente consegnata per le vie brevi ad entrambi i difensori e acquisita agli atti del procedimento.

In sede di discussione orale:

- il difensore della AS Pallavolo Valente Catanzaro si riportava integralmente al proprio atto di appello e ai documenti allegati, opponendosi all'acquisizione in atti delle relazioni prodotte dall'Ufficio Tesseramento FIPAV in quanto le stesse "*non sono state oggetto del provvedimento del G.U.R.*" contestando tutte le avverse domande, produzioni ed eccezioni e preannunziando di avere richiesto "*1) Copia dell'elenco atleti ed atlete, mai tesserati con federazioni straniere, che risultano tesserati con la FIPAV negli ultimi due anni dalle società che hanno disputato i campionati di Serie C in tutte le regioni d'Italia; 2) Elenco atleti ed atlete, già tesserati con federazioni straniere, che risultano tesserati FIPAV negli ultimi due anni con società che hanno disputato i campionati di Serie C in tutte le regioni d'Italia; 3) Copia della documentazione presentata da tutti i suddetti atleti ed atlete, in particolare attestazione comprovante la regolarità dei permessi di soggiorno*", come da istanza priva di data (che esibiva, chiedendone l'acquisizione agli atti del procedimento) indirizzata al C.O.N.I. oltre che al Presidente e al Consiglio Federale FIPAV
- il difensore della AS Pallavolo Crotona si riportava integralmente al proprio atto di appello e ai documenti allegati, opponendosi all'acquisizione dell'istanza suddetta nonché di altra memoria integrativa fatta pervenire dalla AS Pallavolo Valente Catanzaro a mezzo telefax in data 25.5.2004, concludendo per il rigetto dell'appello avversario, con integrale conferma della sentenza appellata, che avrebbe dovuto tuttavia "*prendere in considerazione*" anche la posizione delle altre atlete la cui irregolare posizione tesserativa era stata denunciata dalla stessa Pallavolo Crotona con reclamo presentato in data 1.12.2003.

Trattenuta la causa in decisione, la CAF rileva come gli argomenti tutti contenuti negli atti di appello riuniti, sia pure per differenti ragioni, appaiano infondati e non meritino accoglimento, con quanto ne consegue in ordine alla integrale conferma della sentenza impugnata.

Giova preliminarmente osservare che le sole posizioni tesserative rilevanti ai fini del decidere sono quelle delle atlete HADZHIMOSKOVA VYARA Emilova e KRASIMIROVA TOSHEVA Desislava, ad esclusione di quelle diverse e ulteriori che, come risulta dagli atti, non sono state prese in considerazione (né avrebbero potuto esserlo) dal giudice di prime cure.

./.

Da tale ovvia premessa derivano conseguenze di non poco momento.

Da un lato infatti si evidenzia come non possa trovare ingresso nel presente procedimento la domanda formulata dalla difesa della AS Pallavolo Crotona - costituente peraltro unico, articolato motivo di gravame - di ulteriori accertamenti, indagini e sanzioni in ordine alla posizione personale e tesserativa di atlete diverse da quelle menzionate nella decisione impugnata; accertamenti ed indagini che, peraltro, esulavano ed esulano dalle competenze del G.U.R. - come da quelle di questa Commissione - dal momento che, a norma di quanto previsto ex artt. 25 n. 3. e 28 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti, spetta all'Ufficio Tesseramento la competenza esclusiva ad assumere qualsivoglia provvedimento in materia di omologazione e di revoca del tesseramento atleti e, conseguentemente, ad esperire le relative istruttorie.

Né del resto il sodalizio appellante ha dedotto (e tanto meno dimostrato o chiesto di provare) che la irregolare posizione tesserativa di atlete diverse da quelle menzionate nella decisione impugnata avrebbe potuto mutare e/o comunque inasprire la natura e/o l'entità della sanzione sportiva già comminata dal G.U.R.

Quanto al gravame della AS Pallavolo Valente Catanzaro, non può non essere rilevato che, a ben vedere, tutte le censure elencate in ricorso (erronea valutazione dei fatti con omesso esame di documentazione essenziale ai fini della decisione; inammissibilità e/o perenzione dei reclami presentati dalle Società Digitec Crotona e Trasporti Musolino Reggio Calabria) non sono dirette avverso la sentenza appellata, ma ad affermare la illegittimità dei provvedimenti assunti dall'Ufficio Tesseramento che tale sentenza presuppone, con ciò intendendosi le più volte menzionate missive PROT/TESS/43125 e PROT/TESS/43130, trasmesse a mezzo telefax in data 28.4.2004 sia allo stesso G.U.R. Calabria che ai sodalizi interessati.

Censure che dunque, a tutto concedere, avrebbero dovuto essere fatte valere - così come ogni altra in materia di tesseramento e di vincolo - in sede di reclamo dinanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, a norma di quanto previsto ex art. 6 n. 3 R. Giur.

Ed invero, nulla viene eccepito in ordine alla natura e/o all'entità della sanzione inflitta dal G.U.R. Calabria né ai riferimenti normativi posti a base della decisione di quest'ultimo, se non per la via e nei limiti poc'anzi ricordati.

E' invece evidente che il G.U.R. Calabria (per ciò stesso notiziato dall'Ufficio Tesseramento) una volta informato in via ufficiale:

- della revoca del tesseramento dell'atleta HADZHIMOSKOVA VYARA Emilova a far data dal 24.10.2003, disposta dall'Ufficio Tesseramento FIPAV il 28.4.2004 come da delibera PROT/TESS/43125 trasmessa via telefax in pari data

./.

- della inesistenza di qualsivoglia rapporto tesserativo riferibile all'atleta KRASIMIROVA TOSHEVA Desislava quantomeno a far data dal 30.6.2003, accertata e denunciata dallo stesso Ufficio Tesseramento FIPAV come da missiva PROT/TESS/43130 del 28.4.2004 trasmessa via telefax in pari data

circostanze queste entrambe autonomamente accertate ed attestate dall'Ufficio deputato in ambito FIPAV ad operare i relativi controlli e ad assumere i provvedimenti conseguenti, era semplicemente chiamato a recepire il fatto storico, oggettivo e ineludibile:

- della esistenza, validità ed efficacia dei sopra citati provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento
- della avvenuta partecipazione delle atlete interessate a gare ufficiali disputate *medio tempore* nelle fila della AS Pallavolo Valente Catanzarotraendone le dovute conseguenze.

Pertanto il G.U.R. Calabria, ricevuta formale notifica della revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta HADZHIMOSKOVA VYARA Emilova a far data dal 24.10.2003e della decadenza del tesseramento dell'atleta KRASIMIROVA TOSHEVA Desislava quantomeno a far data dal 30.6.2003, una volta accertata la partecipazione delle stesse a una o più gare ufficiali in carenza di tale indefettibile presupposto, non era chiamato a valutare nel merito l'operato dell'Ufficio Tesseramento e tanto meno i provvedimenti da questo assunti, ma unicamente a ripristinare la regolarità delle gare medesime come da propria delibera in data 12.5.2004-senza necessità di ulteriori indagini, accertamenti e/o pronunzie(peraltro esulanti dalla sua competenza)-in applicazione delle norme di seguito elencate:

- art. 8 n. 1. R. Gare, in base al quale ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso
- art. 22 n. 1 R.A.T. in base al quale il tesseramento dell'atleta, dopo la regolare omologa a mente del successivo art. 25, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione all'attività agonistica organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV
- art. 8 n. 2. R. Giur 1. in base al quale (nel combinato disposto con il successivo art. 10 n. 2.) appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali (quali erano appunto i citati provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento in data 28.4.2004) sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare, con facoltà di infliggere tutte le sanzioni previste dal vigente Regolamento Giurisdizionale, ivi compresa la perdita delle gare con il punteggio più sfavorevole.

./.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con gli atti di appello riuniti.

P.Q.M.

La C.A.F. respinge gli appelli riuniti proposti dalla AS Pallavolo Valente Catanzaro e dalla AS Pallavolo Crotona per le ragioni esposte nella parte motiva, confermando la decisione del Giudice Unico Regionale Calabria del 12 maggio 2004 relativa alla omologazione delle gare relative alla omologazione delle gare nn. 5 - 12 - 16 - 20 - 28 - 35 - 39 - 44 - 52 - 60 - 64 - 71 - 78 - 82 - 86 - 94 - 101 - 105 - 110 - 118 del Campionato di Serie C Femminile.

Dispone incamerare le relative tasse.

Il Presidente f.f.  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 6.7.2004